



Giunta Regionale
Direzione Generale degli Affari Istituzionali e Legislativi

Servizio Affari Legislativi e
Qualità dei processi normativi

Protocollo n° _____

Bologna, _____

Oggetto: richiesta di corretta interpretazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005 (Norme a tutela del benessere animale) – risposta a mail del 13 luglio 2015

Gentile rag. Tortora,

in merito al quesito da Lei posto, relativo alla corretta interpretazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005 (Norme a tutela del benessere animale) ed in particolare all'applicabilità delle prescrizioni in tale comma previste alle associazioni per conto delle quali Lei scrive, Le espongo quanto segue.

La legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 ha la finalità di perseguire il benessere degli animali da affezione e ne disciplina a tal fine le corrette modalità di detenzione, oltre che di commercio ed allevamento. La normativa definisce all'art. 3 le responsabilità e i doveri generali del detentore di animale di affezione, stabilendo gli obblighi minimi che il detentore deve osservare affinché siano rispettati i bisogni fisiologici e ed etologici dell'animale. Il comma 1 del citato articolo definisce come *detentore* "chiunque conviva con un animale di affezione o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo".

Agli obblighi prescritti dall'art. 3 nei confronti del detentore - valevoli nei confronti di chiunque detenga un animale di affezione a qualunque titolo - l'art. 5 della legge n. 5 aggiunge ulteriori obblighi in capo a chi detiene detti animali in strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali; rientra in queste ipotesi chi detiene animali per lo svolgimento di attività economiche (di vendita, di pensione, di toelettatura e di addestramento, come esemplifica la disposizione) e lo fa in strutture appositamente a ciò adibite. Si tratta evidentemente di situazioni diverse da quelle dell'art. 3 che riguardano sostanzialmente chi tiene un animale per propria compagnia o chi lo detiene in quanto gli sia stato affidato, ma senza ricevere alcun rimborso o corrispettivo.

La situazione da Lei prospettata - associazioni che esercitano attività di ricovero di animali e cioè che ospitano animali abitualmente e, si deve presumere, in strutture a ciò espressamente adibite e pertanto idonee - sembra rientrare proprio nella casistica dell'art. 5. La circostanza che detta attività di ricovero non abbia l'espressa finalità di lucro – benché trattasi di attività qualificabile come economica in quanto svolta a fronte di un contributo per il mantenimento degli animali – non



rileva ai fini dell'applicabilità oppure non delle prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 5. I prescritti requisiti attengono infatti alle caratteristiche delle strutture ospitanti e delle persone che abitualmente assistono gli animali - a garanzia del benessere dell'animale stesso - e prescindono pertanto dalla circostanza che l'attività sia svolta con il precipuo scopo di lucro oppure no.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avv. Maurizio Ricciardelli
